

Fabio Scrimatore - Le risposte di Scuola e Amministrazione

Assegnazione dell'incarico di direttore dell'Ufficio tecnico

Il quesito, proposto da un assistente tecnico, incaricato a tempo indeterminato in un Istituto tecnico industriale, ed attualmente in esonero per cumulo di permessi sindacali, riguarda l'assegnazione della funzione di direttore dell'Ufficio tecnico.

Si premette che il quesito proviene dal variegato contesto di un Istituto tecnico che, nel previgente ordinamento, rientrava nella tipologia degli Istituti tecnici industriali e che attualmente opera con gli indirizzi di elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni ed informatica.

Viene chiesto, in particolare, se l'attuale Dirigente scolastico possa assegnare all'Ufficio tecnico un insegnante tecnico-pratico, in servizio nell'Istituto a titolo di incaricato a tempo indeterminato, in sostituzione di un altro insegnante tecnico-pratico, anch'egli in servizio nell'Istituto con incarico a tempo indeterminato, il quale vi era stato assegnato in passato dal Dirigente scolastico che è andato in pensione dal 1° settembre 2013.

E' noto che il 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - è il regolamento per il riordino degli Istituti tecnici - prevede che gli istituti tecnici del settore tecnologico siano dotati di un Ufficio tecnico, al quale viene affidato il compito di sostenere la migliore organizzazione e la funzionalità dei laboratori dell'istituto, a fini didattici e, insieme, il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica e a quelle

della sicurezza delle persone e dell'ambiente scolastico.

Per i relativi posti di titolare dell'Ufficio tecnico, si deve far riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli Istituti tecnici, confluiti nei nuovi ordinamenti degli stessi Istituti tecnici, in base alla tabella del suddetto decreto (allegato D).

Si aggiunge che il comma 4 dell'art. 8 del D.P.R. n. 88/2010 dispone che i posti relativi all'Ufficio tecnico debbano essere coperti, prioritariamente, con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero, con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.

La circolare ministeriale n. 10, del 21 marzo 2013, che accompagna la bozza del Decreto Interministeriale contenente le norme sulla definizione degli organici degli insegnanti e del personale Ata per il 2013/14, prevede che, *"Qualora le risorse di organico assegnate per l'a.s. 2013/2014 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tec-*

nico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell'esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va inoltrata con le consuete modalità previste per l'attivazione dei nuovi indirizzi".

Per completare la ricognizione del quadro normativo vigente nella materia in esame, bisogna aver riguardo alla disciplina che regola le assegnazioni del personale ai posti corrispondenti alle diverse funzioni espletate nella scuola.

Ci si imbatte nella complessa disputa che contrappone ancora alle associazioni ed ai sindacati che organizzano i Dirigenti scolastici i Sindacati che hanno sottoscritto l'ultimo Contratto collettivo nazionale del personale della scuola.

Per i secondi, l'assegnazione del personale scolastico è materia di contrattazione sindacale di istituto, secondo quanto prevede l'articolo 6, comma 2, lettere h), i), m), del citato CCNL, per le organizzazioni dei Dirigenti, invece, tale assegnazione rientra nelle prerogative del Dirigente scolastico, ai sensi di quanto dispone il comma 2 dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 165, del 30 marzo 2001.

Tale norma recita: *"Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali".*

La prevalente giurisprudenza formata dalle decisioni della Magistratura ordinaria sulla materia dà ragione alla tesi delle organizzazioni dei Dirigenti scolastici.

La citata norma, pertanto, pone al potere organizzativo del Dirigente due limiti: da una parte, quello discendente

dall'obbligo di acquisire dal Consiglio di Istituto l'indicazione dei criteri generali, e dal Collegio dei Docenti le conseguenti proposte, dall'altro, al Dirigente incombe l'obbligo dell'informativa ai sindacati sulle sue decisioni in merito alle assegnazioni dei docenti alle cattedre ed ai posti.

Non v'è dubbio che l'individuazione dell'insegnante tecnico-pratico, da proporre all'Ufficio tecnico, rientri nella procedura sopra descritta.

Ovviamente, il potere organizzativo del Dirigente scolastico dev'essere comunque espletato nel rispetto delle norme regolamentari sopra citate, le quali esigono che, per individuare l'insegnante da assegnare all'Ufficio tecnico, deve essere privilegiata la classe di concorso cui appartengano insegnanti tecnico-pratici in esubero nell'Istituto e, in mancanza, nella provincia.

Rispondendo al quesito in esame, si assicura che dovrà ritenersi pienamente legittima la decisione del Dirigente scolastico di proporre alla direzione dell'Ufficio tecnico un insegnante tecnico-pratico che appartenga ad una classe di concorso in esubero nell'Istituto e, in subordine, nella provincia, sempre che si tratti di classe di concorso che comprenda insegnamenti ed esercitazioni esperibili nei laboratori funzionanti nell'Istituto.

Nel rispetto di questo principio, il Dirigente scolastico potrà operare la sua scelta, che potrebbe comportare anche la sostituzione dell'attuale direttore dell'Ufficio tecnico, dopo aver dato l'indispensabile informativa ai Sindacati e dopo aver acquisito i criteri generali espressi dal Consiglio di Istituto e le proposte del Collegio dei Docenti, dalle quali, peraltro, potrà discostarsi se, con provvedimento adeguatamente motivato, riuscirà a dimostrare che, conformandosi ai criteri del Consiglio o alle proposte del Collegio, avrebbe posto in essere un provvedimento illegittimo o oggettivamente inopportuno.